



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Carissime, Carissimi

il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 all'articolo 3, commi 4 e 5, prevede quanto segue.

Dal 26 aprile al 31 luglio 2021, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nelle zone gialla e arancione dovranno prevedere lo svolgimento delle loro attività prioritariamente in presenza.

Analogamente, sempre in funzione di una maggiore ripresa delle attività in presenza, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nelle zone rosse dovranno programmare lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.

Di fatto, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza e le esigenze formative degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, sono invitate a organizzare le attività in presenza o a distanza in ragione dei contesti di riferimento, dei propri modelli organizzativi, delle peculiarità delle diverse discipline, delle disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, che può, altresì, acquisire il parere - per i Conservatori di Musica - del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e - per le Accademie e gli ISIA - della competente Conferenza dei Direttori.

A tal fine, si rammenta che restano vigenti le linee guida e i protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 e, in particolare, resta applicabile anche l'art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti, che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse. Il DM 13 gennaio 2021, n. 51 resta, invece, applicabile, laddove le relative disposizioni non siano in contrasto con quanto previsto dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52.

Confidando nella vostra collaborazione, vi ringrazio sin da ora per quanto organizzerete al fine di favorire una rapida e più ampia ripresa delle attività in presenza, contemperando sempre la sicurezza sanitaria delle persone con un adeguato ed efficace svolgimento delle attività programmate.

prof.ssa Maria Cristina Messa

Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM